DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — MARTEDI 4 SETTEMBRE — NUM. 209

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: Regio decreto *numero 5650 (Serie 3ª), concernente la riforma degli ufficiali dell'esercito permanente non idonei al servizio militare* — **Regi decreti** *numeri 5651 e 5652 (Serie 3ª), che istituiscono nelle città di Agnone (Campobasso) e di Bagnacavallo (Ravenna) una scuola tecnica governativa di terza classe* — **Regio decreto** *numero 5649 (Serie 3ª), che modifica, secondo l'annesso quadro, le circoscrizioni degli Uffici metrici e del Saggio dei metalli preziosi* — **Regio decreto** *numero 5669 (Serie 3ª), col quale è fondato in Lodi un R. Istituto tecnico* — **Regio decreto** *numero 5670 (Serie 3ª), col quale è soppresso e sostituito con un altro, l'art. 89 del regolamento per l'esecuzione della legge 6 dicembre 1885, N. 3547 (Serie 3ª), concernente i provvedimenti a favore della Marina mercantile* — **Seconda continuazione** *del regolamento annesso al Regio decreto numero 5582 (Serie 3ª), pubblicato nella* Gazzetta *di sabato 1° settembre, N. 207, sulle Regie Scuole pratiche d'agricoltura* — **Decreto Ministeriale** *numero 5672 (Serie 3ª), che stabilisce la ricchezza alcoolica naturale dei vini rossi che si esportano per la restituzione della tassa* — **Decreti Ministeriali** *che estendono ai comuni di Olcio, Somana e Rongio (Como) e al comune di Lierna (Como), le disposizioni emanate per impedire la diffusione della fillossera* — **Ministero degli Affari Esteri:** *Disposizioni riguardanti il personale e gli Uffici dipendenti* — **Circolari ministeriali,** *la prima sul servizio dei libretti e delle dichiarazioni ferroviarie; la seconda sulla circolazione abusiva delle monete di bronzo di conio greco* — **Ministero dell'Interno:** *Bollettino N. 33 sullo stato sanitario del bestiame dal 13 al 19 agosto 1888* — **Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:** *Concessioni di miniere* — **Direzione Generale del Debito Pubblico:** *Rettifica d'intestazione* — *Smarrimento di ricevuta* — **Direzione Generale dei Telegrafi:** *Avviso* — **Concorsi.**

PARTE NON UFFICIALE.

Regio Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti: Adunanze de' giorni giorni 12 e 13 agosto 1888 — *Telegrammi dell'* Agenzia Stefani — *Listino ufficiale della Borsa di Roma.*

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Num. **5650** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 maggio 1852, N. 1376, sullo stato degli ufficiali;

Viste le leggi sulle pensioni militari: testo unico approvato con R. decreto 22 aprile 1888, N. 5378;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ufficiale dell'esercito permanente in effettivo servizio, in disponibilità od in aspettativa, il quale in causa di non idoneità intellettuale risulti mancante delle qualità necessarie per esercitare l'ufficio inerente al suo grado e non raggiunga i 25 anni di servizio richiesti per il collocamento a riposo, vien collocato in riforma a senso del capo V° della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali.

Art. 2.

Quando un ufficiale sia dal proprio capo di corpo o di servizio, o da un'autorità a questo superiore, reputato non più idoneo a servire nel proprio grado per i motivi accennati nel precedente articolo, se ne informerà gerarchicamente il Ministero, mediante particolareggiato rapporto.

Art. 3.

Il Ministero, se trova motivo a procedere, ordina al comandante del Corpo d'armata, nel cui territorio risiede l'ufficiale, di convocare una Commissione, composta di due ufficiali generali e di un comandante di divisione come presidente, dei quali nessuno abbia avuto occasione di pronunziarsi sul rapporto di che all'art. 2°.

Questa Commissione, mediante le informazioni e le prove che stimerà opportune, farà riconoscere personalmente da uno dei suoi membri la maggiore o minore idoneità al servizio dell'ufficiale, e quindi delibererà a maggioranza di voti se il medesimo sia o no da collocarsi in riforma.

Prima però di procedere all'esame dell'ufficiale la Commissione lo informerà dei motivi per i quali vien proposto a riforma, ed esso potrà presentare per iscritto le sue osservazioni, che saranno inserte negli atti della Commissione stessa.

Art. 4.

L'atto deliberativo della Commissione sarà poi, insieme colle altre carte, trasmesso al Ministero dal comandante il Corpo d'armata, il quale esprimerà il suo avviso sul provvedimento proposto dalla Commissione.

Art. 5.

Il R. decreto 3 giugno 1874, N. 1967, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 6 agosto 1888.

UMBERTO.

E. BERTOLÈ-VIALE.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5651** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 13 novembre 1859, N. 3725;

Vedute le deliberazioni in data 15 novembre 1887 e 7 aprile 1888, con le quali il comune di Agnone si obbliga di versare annualmente all'erario governativo i tre quinti della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della Scuola tecnica, oltre al provvedere a quant'altro sia a carico del comune stesso a sensi della predetta legge 13 novembre 1859;

Vedute le deliberazioni in data 25 novembre 1887 e 13 aprile 1888, con le quali la Deputazione provinciale di Campobasso, approvando le deliberazioni del Consiglio comunale di Agnone, autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso;

Veduta la legge 30 giugno 1888, N. 5483;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A cominciare dal 1° ottobre 1888 è istituita nella città di Agnone una Scuola tecnica governativa di terza classe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 6 agosto 1888.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5652** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 13 novembre 1859, N. 3725;

Veduta la deliberazione in data 19 agosto 1887, con la quale il comune di Bagnacavallo si obbliga di versare annualmente all'erario governativo i tre quinti della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della Scuola tecnica, oltre al provvedere a quant'altro sia a carico del comune stesso a sensi della predetta legge 13 novembre 1859;

Veduta la deliberazione in data 27 ottobre 1887, con la quale la Deputazione provinciale di Ravenna approvando la deliberazione del Consiglio comunale di Bagnacavallo autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso;

Veduta la legge 30 giugno 1888, N. 5483;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A cominciare dal 1° ottobre 1888 è istituita nella città di Bagnacavallo una Scuola tecnica governativa di terza classe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 6 agosto 1888.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5649** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Reale decreto 14 maggio 1882, N. 769 (Serie 3ª);

Visto l'art. 31 del regolamento per il servizio metrico approvato con Reale decreto 17 febbraio 1887, N. 4358 (Serie 3ª);

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La circoscrizioni degli Uffici metrici e del saggio dei metalli preziosi e il riparto delle indennità assegnate ai rispettivi titolari per spese d'ufficio sono, a datare dal 1° ottobre p. v., modificate secondo l'annesso quadro, firmato d'ordine Nostro dal Ministro anzidetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 8 agosto 1888.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI

CIRCOSCRIZIONE DEGLI UFFICI METRICI

E DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI.

Numero d'ordine	Sede degli Uffici	Circondari componenti il Distretto	Somme assegnate per spese d'Ufficio
1	Alessandria . . .	Alessandria	450
2	Acqui	Acqui	200
3	Asti	Asti	250
4	Casale Monferrato.	Casale Monferrato . . .	250
5	Novi Ligure. . .	Novi Ligure . . . . . Tortona	200
6	Ancona	Ancona.	250
7	Aquila.	Aquila . . . . Cittaducale	250
8	Solmona	Solmona . . . . Avezzano	200
9	Arezzo	Arezzo	250
10	Ascoli Piceno . .	Ascoli Piceno . . . . Fermo	250
11	Avellino	Avellino . . . . . . Sant'Angelo de' Lombardi	350
12	Ariano.	Ariano	200
13	Bari	Bari . . . . Altamura	450
14	Barletta	Barletta.	250
15	Belluno	Belluno. . . . . . . Agordo. . . . . . . Auronzo . . . . . . Feltre . . . . Fonzaso . . . . . . Longarone. . . . . . Pieve di Cadore . . .	250
16	Benevento . . .	Benevento. . . . . . Cerreto Sannita . . . . S. Bartolomeo in Galdo .	300
17	Bergamo. . . .	Bergamo . . . . . . Clusone. . . . . . . Treviglio	350
18	Bologna * . . .	Bologna . . . . . . Imola . . . . Vergato.	700
19	Brescia	Brescia. . . . . . . Breno . . . . Chiari . . . . Verolanuova . . . . . Salò.	600
20	Cagliari	Cagliari. . . . . . Lanusei.	350
21	Iglesias	Iglesias. . . . . . . Oristano	250
22	Caltanissetta. . .	Caltanissetta . . . . . Terranova. . . . . . Piazza Armerina. . . .	300
23	Campobasso. . .	Campobasso . . . . . Larino	250
24	Isernia	Isernia	200
25	Caserta	Caserta. . . . . Nola. . . . . Piedimonte	350
26	Gaeta [1]	Gaeta	200
27	Sora	Sora.	200
28	Catania	Catania. . . . . Acireale	400
29	Nicosia	Nicosia . . . . . . Caltagirone	200
30	Catanzaro . . .	Catanzaro . . . . . . Cotrone	250
31	Monteleone . . .	Monteleone . . . . . Nicastro	200
32	Chieti	Chieti	200
33	Lanciano	Lanciano . . . . . . Vasto	200
34	Como	Como	350
35	Varese	Varese	200
36	Lecco	Lecco	200
37	Cosenza	Cosenza . . . . . . Paola	300
38	Castrovillari. . .	Castrovillari . . . . . Rossano	250
39	Cremona	Cremona . . . . . . Crema . . . . Casalmaggiore	400
40	Cuneo.	Cuneo	300
41	Alba	Alba	250
42	Mondovì	Mondovì	300
43	Saluzzo	Saluzzo.	300
44	Ferrara	Ferrara . . . . . . Cento . . . . Comacchio	250
45	Firenze * . . .	Firenze . . . . . . Rocca S. Casciano . . . . San Miniato	800
46	Pistoia.	Pistoia	200
47	Foggia	Foggia . . . . Bovino	250
48	S. Severo . . .	San Severo	200
49	Forlì	Forlì	200
50	Rimini.	Rimini . . . . Cesena	200
51	Genova [2] . . .	Genova	800
52	Spezia.	Spezia . . . . Chiavari	300

Numero d'ordine	Sede degli Uffici	Circondari componenti il Distretto	Somme assegnate per spese d'Ufficio
53	Savona	Savona Albenga	300
54	Girgenti	Girgenti	250
55	Sciacca	Sciacca Bivona	250
56	Grosseto [3]	Grosseto	200
57	Lecce	Lecce Brindisi	300
58	Gallipoli	Gallipoli	200
59	Taranto	Taranto	200
60	Livorno	Livorno Portoferraio	250
61	Lucca	Lucca	300
62	Macerata	Macerata Camerino	250
63	Mantova	Mantova Castiglione	400
64	Massa Carrara	Massa Carrara Castelnuovo di Garfagnana Pontremoli	250
65	Messina	Messina Castroreale	400
66	Patti	Patti Mistretta	200
67	Milano *	Milano Abbiategrasso Monza	1,100
68	Gallarate	Gallarate	200
69	Lodi	Lodi	250
70	Modena	Modena Mirandola Pavullo	300
71	Napoli *	Napoli Casoria Pozzuoli	900
72	Castellammare	Castellammare	200
73	Novara	Novara Varallo	450
74	Pallanza	Pallanza Ossola	200
75	Biella	Biella	250
76	Vercelli	Vercelli	250
77	Padova	Padova Camposampiero Cittadella Conselve Este Monselice Montagnana Piove di Sacco	400
78	Palermo *	Palermo Corleone Termini Imerese Cefalù	800
79	Parma	Parma Borgo S. Donnino Borgotaro	300
80	Pavia	Pavia	250
81	Mortara	Mortara	200
82	Voghera	Voghera Bobbio	250
83	Perugia	Perugia Foligno Orvieto	250
84	Terni	Terni Rieti Spoleto	250
85	Pesaro	Pesaro Urbino	250
86	Piacenza	Piacenza Fiorenzuola d' Arda	400
87	Pisa	Pisa Volterra	300
88	Portomaurizio	Portomaurizio	250
89	S. Remo	S. Remo	200
90	Potenza	Potenza	200
91	Lagonegro	Lagonegro	200
92	Melfi	Melfi	200
93	Matera	Matera	200
94	Roma *	Roma Civitavecchia	800
95	Frosinone	Frosinone Velletri	200
96	Viterbo	Viterbo	200
97	Ravenna	Ravenna Lugo Faenza	300
98	Reggio Calabria	Reggio Calabria	200
99	Palmi	Palmi	200
100	Gerace	Gerace	200
101	Reggio Emilia	Reggio Emilia Guastalla	300
102	Rovigo	Rovigo Adria Ariano nel Polesine Badia Lendinara Massa Superiore Occhiobello Polesella	250

Numero d'ordine	Sede degli Uffici	Circondari componenti il Distretto	Somme assegnate per spese d'Ufficio
103	Salerno	Salerno. . . . . . . Campagna.	300
104	Vallo Lucania . .	Vallo Lucania	200
105	Sala Consilina . .	Sala Consilina	200
106	Sassari	Sassari. . . . . . . Alghero . . . . . . Ozieri (3 mandamenti) . Tempio.	350
107	Nuoro.	Nuoro . . . . Ozieri (3 mandamenti) .	200
108	Siena	Siena . . . . Montepulciano	250
109	Siracusa	Siracusa . . . . . . Noto. . . . . Modica	300
110	Sondrio	Sondrio	200
111	Teramo	Teramo . . . . Penne	200
112	Torino * . . .	Torino	1000
113	Pinerolo	Pinerolo	200
114	Susa	Susa.	200
115	Ivrea	Ivrea . . . . Aosta	300
116	Trapani	Trapani. . . . . . . Alcamo. . . . . . . Mazzara del Vallo . . .	300
117	Treviso	Treviso. . . . . . . Asolo . . . . Castelfranco . . . . . Conegliano . . . . . Montebelluna. . . . . Oderzo. . . . . . . Valdobbiadene . . . . Vittorio.	350
118	Udine.	Udine . . . . Tolmezzo . . . . . . Ampezzo . . . . . . Gemona . . . . . . Moggio. . . . . . . Tarcento . . . . . . Cividale . . . . . . S. Pietro al Natisone . . S. Daniele. . . . . . Codroipo . . . . . . Latisana . . . . . . Palmanova	450
119	Pordenone . . .	Pordenone. . . . . . Spilimbergo . . . . . S. Vito al Tagliamento . Sacile . . . . Maniago	200
120	Venezia * . . .	Venezia. . . . . . . Mestre . . . . Chioggia . . . . . . Dolo. . . . . Portogruaro . . . . . S. Donà di Piave . . . Mirano	700
121	Verona	Verona. . . . . . . Bardolino . . . . . . Caprino . . . . . . Cologna . . . . . . Isola della Scala . . . Legnago . . . . . . S. Bonifacio . . . . . Sanguinetto . . . . . S. Pietro Incariano. . . Trignago . . . . . . Villafranca.	450
122	Vicenza	Vicenza. . . . . . . Arzignano . . . . . . Asiago . . . . Barbarano. . . . . . Bassano . . . . . . Lonigo . . . . Marostica . . . . . . Schio . . . . Thiene . . . . Valdagno	350
		Totale	37,700

* Ufficio compartimentale (R. decreto 9 giugno 1887, N. 4269).

[1] Un comune di questo circondario, isola di Ponza, appartiene al distretto di Napoli.

[2] I comuni di Cerignale, Fascia, Fontanigordo, Goretto, Ottone, Pregola, Rondanino Rovegno e Zerba, appartengono al circondario di Bobbio, ma sono annessi al distretto metrico di Genova. Il comune di Capraia (isola) appartenente al circondario di Genova è annesso al distretto metrico di Livorno.

[3] Oltre le indennità di spese d'ufficio, compete al verificatore di Grosseto indennità di estatura in ragione di L. 300 se ammogliato e di L. 180 se celibe, giusta il decreto 5 dicembre 1872, N. 1179.

Visto: d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
GRIMALDI.

Il Numero **5660** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Viste le deliberazioni della Provincia di Milano in data 29 settembre 1887 e del Comune di Lodi in data 26 luglio 1888 per la fondazione in Lodi di un Istituto tecnico governativo;

Vista la legge 13 novembre 1859, N. 3725, sulla Pubblica Istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È fondata in Lodi dal 1° ottobre 1888 un Regio Istituto tecnico con le due sezioni di Agronomia, di Amministrazione e Ragioneria pubblica.

Art. 2.

Per l' anno scolastico 1888-89 l'Istituto tecnico predetto avrà le seguenti cattedre d' insegnamento, oltre l' ufficio di Presidenza, con gli stipendi infraindicati:

Presidenza . . .	L.	1600
Lettere italiane . .	»	1800
Storia e geografia .	»	1800
Matematiche . . .	»	2200
Chimica	»	2200
Storia naturale . .	»	1800
Lingua francese. .	»	1600
Disegno	»	1760
Totale	L.	14760

Art. 3.

Alla spesa come sopra occorrente per il pagamento degli stipendi al personale insegnante e dirigente sarà provveduto dal 1° ottobre 1888 coi fondi disponibili al capitolo 41 del bilancio passivo del Ministero di Pubblica Istruzione per l'esercizio finanziario corrente e con quelli che saranno appositamemente iscritti nel bilancio di assestamento dello stesso esercizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 30 luglio 1888.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il Numero **5670** (*Serie* 3ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge in data 6 dicembre 1885, N. 3547 (Serie 3ª), per i provvedimenti a favore della Marina Mercantile;

Visto il Regolamento 14 febbraio 1886, N. 3683 (Serie 3ª), per l'esecuzione della detta legge;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri delle Finanze e della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 89 del regolamento approvato con R. decreto in data 14 febbraio 1886, N. 3683 (Serie 3ª), per l'esecuzione della legge 6 dicembre 1885, N. 3547 (Serie 3ª), è soppresso ed è sostituito dal seguente:

Le navi che imbarchino o sbarchino una quantità di merci inferiori al decimo ed al quinto delle tonnellate di stazza, possono imbarcare o sbarcare, pagando la tassa ridotta alle proporzioni indicate dall'art. 22 della legge e senza che siano tenute al pagamento del dritto di L. 10, tanti passeggieri quanti ne occorrono a completare il decimo od il quinto del tonnellaggio netto calcolando che ciascuno di essi equivalga, per rispetto alla tassa, a quattro tonnellate di merci.

Pei passeggieri in eccedenza pagheranno il dritto di lire dieci per ciascuno.

La tassa pagata è valevole soltanto per l'approdo per il quale fu imposta, salvo l'eccezione di cui nell'art. 90.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, venga inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 12 agosto 1888.

UMBERTO.

B. Brin.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Seconda continuaz. *del Regolamento speciale per alcune RR. Scuole pratiche e speciali d'agricoltura istituite con la legge 6 giugno 1885, N. 3141 (Serie 3ª), annesso al R. decreto 5582 (Serie 3ª) pubblicato nella* Gazzetta *di sabato 1° settembre, N. 207.*

CAPITOLO TERZO.

Delle entrate, dei proventi e delle spese per la scuola.

Art. 39. I contribuenti della provincia, del comune, degli Enti morali e del Ministero di agricoltura, industria e commercio, costituiscono le entrate di 1ª categoria del bilancio della scuola, e costituiscono le entrate della 2ª categoria:

a) Le rette dei convittori;

b) Le tasse scolastiche;

c) Il ricavo della vendita di oggetti mobili fuori d'uso a norma dell'art 68;

d) Qualunque altro utile eventuale che può derivare dall'esercizio della scuola e del convitto, od altrimenti realizzabile.

Art. 40. Le spese si dividono in quattro categorie, cioè: spese generali; spese didattiche; spese del convitto; spese speciali.

Art. 41. Sono spese generali (1ª categoria) quelle da farsi nell'interesse di tutte le parti del servizio della scuola e che non possono dirsi inerenti ad una piuttosto che ad altra di esse parti, come: lo stipendio e le indennità al personale insegnante e dirigente; il salario al personale inferiore e di custodia; le spese per illuminazione, combustibile, bucato, medicinali, servizio sanitario, colture sperimentali ed altre.

Art. 42. Appartengono alle spese didattiche (2ª categoria) quelle da farsi per acquisto di libri, giornali, materiale scientifico, premi agli alunni, gite d'istruzione, ed ogni altra spesa inerente all'insegnamento.

Art. 43. Appartengono alle spese del convitto (3ª categoria) quelle per vitto e vestiario agli alunni ed al personale inferiore, vitto ad una parte del personale (non insegnante), tasse sui fabbricati del convitto, acquisto e manutenzione degli oggetti letterecci, ed altre esclusivamente attinenti al convitto stesso.

Art. 44. Appartengono alle spese speciali (4ª categoria) tutte le spese che, avendo un carattere di provvisorietà, non fanno parte del bilancio della scuola che in via eccezionale e transitoria.

Art. 45. Il direttore accerta le spese della scuola salvo i casi nei quali è richiesto l'intervento del Comitato, col quale il direttore procede d'accordo.

Per il 20 giugno d'ogni anno il direttore della scuola farà pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio una nota nella quale saranno indicate tutte le somme che, dopo il 30 giugno, eventualmente rimarranno a pagarsi sull'esercizio cadente, per conto della scuola.

In questa nota dovranno pertanto comprendersi non solo le spese che il direttore avrebbe avuto facoltà di pagare, se potevano liquidarsi alla fine dell'esercizio, ma pure le altre che il Ministero è solito pagare con mandati diretti, non che quelle delle quali il direttore stesso, non avendo facoltà di rimborsarsene coi fondi messi a sua disposizione, può essere personalmente creditore.

Art. 46. Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, provvede direttamente al pagamento dello stipendio e delle indennità al

personale insegnante, delle spese pel materiale scientifico, ed a tutti quegli altri pagamenti che esso stesso, mediante speciali ordini, eventualmente si riserverà di eseguire. Per il rimborso delle indennità al personale insegnante, fissate dal Regio decreto 19 settembre 1884, N. 2793, verrà dal direttore della scuola inviata al Ministero un'apposita nota, da compilarsi in duplice esemplare, da ciascun interessato, in conformità al modello n. 11.

Art. 47. Tutte le altre spese sono pagate dal direttore, secondo il disposto dell'art. 13 e colle anticipazioni di cui all'art. 18. Sono escluse le spese a totale carico dei Corpi morali, per le quali provvede il Comitato a tenore degli articoli 6 e 7.

Art. 48. Le provvigioni o forniture occorrenti alla scuola si riferiscono a due generi di spese:

a) Le spese permanenti, che sono quelle derivanti dai bisogni ordinari, che si ripetono ogni giorno od a brevi intervalli di tempo.

Sono tali le spese pel vitto, pel vestiario, pel bucato, per i medicinali, pel combustibile, per la manutenzione delle suppellettili, ecc.

b) Le spese eventuali, cioè tutte le altre spese, che occorrono oltre le suddette.

Art. 49. Tanto per le spese permanenti che per le eventuali si procederà di regola col sistema ad economia, secondo le norme del regolamento di contabilità generale dello Stato. Però le spese permanenti potranno essere regolate da apposite convenzioni, da stipularsi con metodi speciali, previo parere del Comitato, e quando l'interesse della scuola lo richieda e lo consentano le condizioni del mercato locale.

Art. 50. Per l'acquisto degli oggetti mobili, e del vestiario specialmente, ma eziandio per qualsiasi altra provvista, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, pigliando norma dall'entità della spesa, potrà disporre che, invece delle norme eccezionali dell'art. 49, siano osservate le prescrizioni del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 51. Le convenzioni si stipulano insieme dal direttore della scuola e dal presidente del Comitato, il quale può delegare a rappresentarlo in questa bisogna uno fra i componenti del Comitato stesso.

Art. 52. Le convenzioni, per divenire esecutorie, debbono essere approvate con decreto de Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 53. I fornitori, in considerazione della poca entità della fornitura, potranno corrispondere all'obbligo della cauzione mediante deposito in numerario, equivalente al decimo dell'importo della fornitura di un anno. Invece del deposito, in caso di circostanze eccezionali, da farsi note al Ministero, e previa autorizzazione di questo, coloro che stipulano la convenzione potranno, nell'interesse della scuola, accettare anche una cauzione personale, o malleveria.

Art. 54. Pei depositi, richiesti dall'articolo precedente, saranno applicabili le norme stabilite nel titolo XI del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 55. Le convenzioni potranno avere la durata da uno a cinque anni, secondo sarà reputato opportuno dal Comitato, alla cui decisione il direttore della scuola si uniformerà. L'anno si conta dal 1° luglio al 30 giugno successivo, in corrispondenza dell'esercizio finanziario.

Art. 56. Le spese che derivano dalle convenzioni saranno pagate dal direttore della scuola, ugualmente come tutte le altre spese ad economia, salvo che non sia altrimenti disposto nelle convenzioni stesse.

Art. 57. Alla scadenza delle convenzioni, queste saranno, se il Ministero di agricoltura, udito il Comitato, non disporrà altrimenti, a tempo opportuno rinnovate, senz'altro, dal presidente del Comitato e dal direttore della scuola, conformandosi alle disposizioni sancite dal presente regolamento, e tenuto conto delle altre successive speciali disposizioni che fossero state emanate dal Ministero.

Art. 58. Il Ministero di agricoltura, industria e commercio darà alle scuole, secondo i casi e le circostanze, le particolari istruzioni riguardo alla forma delle convenzioni, al metodo di stipularle, ed alle condizioni da richiedersi per assicurare il regolare procedimento della fornitura.

Art. 59. Ove occorra di provvedere ai bisogni eventuali previsti colla nota delle spese suppletive, di cui all'art. 36, prima che questa venga dal Ministero di agricoltura approvata, il direttore della scuola ha facoltà di prendere le analoghe disposizioni ed eseguire i debiti pagamenti, purchè trattisi di cosa urgente. In questo caso sarà sentito il presidente del Comitato, o chi per esso, se la spesa supera la somma di lire 50.

Art. 60. Per le spese effettuate in conformità al precedente articolo, il direttore della scuola richiederà al Ministero, dando le necessarie informazioni, l'approvazione del suo operato.

Art. 61. Nessuna formalità si richiede, oltre quella prevista dall'art. 77, per dar prova, nella giustificazione delle spese, che il Comitato ha esercitato la vigilanza richiesta dal presente regolamento.

CAPITOLO QUARTO.

Dell'inventario.

Art. 62. L'inventario dei beni mobili appartenenti alle scuole sarà compilato e tenuto colle norme sancite dal regolamento di contabilità generale dello Stato, come se gli oggetti fossero stati provvisti a tutto carico del bilancio del Ministero di agricoltura. Non saranno compresi nell'inventario i mobili dei quali è riserbata la esclusiva proprietà agli *enti locali consorziati*, per essere stati provvisti esclusivamente dai medesimi, sia al momento dell'impianto della scuola, sia posteriormente. Questi mobili si terranno in evidenza in un apposito registro.

Art. 63. Dei libri e di ogni altra pubblicazione appartenenti alla scuola, oltre all'annotazione dell'inventario, si formerà un elenco o catalogo a parte.

Art. 64. Il Comitato, alla fine di ogni anno, riscontrerà l'esistenza del materiale mobile e dei libri, colla scorta dell'inventario e del catalogo, dei quali è cenno nei precedenti articoli 62 e 63. In quest'occasione il Comitato si assicura pure dell'esistenza dei mobili di pertinenza esclusiva degli enti locali consorziati.

Art. 65. Un membro del Comitato, designato per turno dal presidente, sopraintende all'iscrizione nell'inventario e nel catalogo degli oggetti e dei libri, mediante riscontri o verifiche coi rendiconti trimestrali delle spese, che dovrà redigere il direttore della scuola, a termini dell'art. 75.

Art. 66. Il direttore della scuola è responsabile dei beni mobili e dei libri, essendone a lui affidata la custodia.

Art. 67. Gli oggetti mobili che diverranno fuori d'uso od altrimenti inservibili, saranno eliminati dall'inventario della scuola, previa autorizzazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio. L'autorizzazione sarà chiesta dal direttore, inviando al Ministero un elenco degli oggetti stessi, firmato dal presidente del Comitato, o da chi per esso, e dal direttore.

Art. 68. Gli oggetti da eliminarsi dall'inventario saranno o venduti, se avranno ancora qualche valore, oppure saranno distrutti.

Secondo la convenienza, potranno essere anche ceduti a prezzo di stima, a totale o parziale pagamento di uno o più oggetti della stessa categoria d'inventario, che occorra di acquistare in sostituzione di altri; oppure potranno essere utilizzati per qualche uso o servizio, a vantaggio della scuola. L'importo degli oggetti venduti sarà versato all'erario.

Art. 69. In caso di soppressione della scuola, i beni mobili che le appartengono saranno divisi fra lo Stato ed i corpi morali che hanno contribuito al mantenimento della scuola stessa, in proporzione dei contributi da ciascun ente versati, a tenore dell'art. 8 della legge 6 giugno 1885. La ripartizione verrà fatta in base al prezzo di stima degli oggetti, intendendosi sempre esclusi i mobili provvisti esclusivamente dagli enti locali consorziati.

Art. 70. Gli oggetti della scuola soppressa potranno anche essere destinati, previo consenso degli enti interessati, a formare la dotazione di altra scuola che esista o debba erigersi nella provincia stessa ove la prima esisteva. Ad ogni modo, potranno gli oggetti medesimi

essere ceduti ad altre scuole, previo pagamento a prezzo di stima, come se dovessero altrimenti alienarsi.

Art. 71. Il Ministero di agricoltura e commercio, nell'interesse dello Stato, potrà inoltre proporre ai corpi morali interessati che i beni mobili della scuola soppressa vengano venduti in blocco, ripartendone l'importo totale fra le Amministrazioni interessate sulla base dei contributi, come è fissato dall'art. 69.

Art. 72. La parte di valore che spetterebbe allo Stato degli oggetti ceduti o venduti, in conformità degli articoli 69 e seguenti, sarà versata all'erario, al cui effetto il Ministero di agricoltura prenderà le debite disposizioni.

Art. 73. Le operazioni di cui agli articoli 69 e seguenti saranno compiute, redigendone apposito verbale, dal direttore della scuola e dai membri del Comitato.

Art. 74. Copia autentica del verbale, prescritto dall'articolo precedente, sarà unita al prospetto relativo alle variazioni dell'inventario insieme alla quietanza comprovante il versamento di cui all'art. 72. Il detto prospetto è quello prescritto dalle istruzioni speciali per la tenuta degli inventari.

(*Continua*).

Il Numero 5672 (Serie 3a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto ministeriale:

IL MINISTRO DELLE FINANZE

d'accordo col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio

In virtù della facoltà derivante dall'art. 2 della legge 25 dicembre 1887, N. 5119 (Serie 3a);

Visti l'art. 12 della legge 2 aprile 1886, N. 3754 (Serie 3a), l'art. 80 del Regolamento approvato con R. decreto 15 gennaio 1885, N. 2911 (Serie 3a) e l'art. 11 del R. decreto 15 luglio 1886, N. 3980 (Serie 3a);

Visto il decreto ministeriale del 28 marzo 1888:

Decreta:

La ricchezza alcoolica naturale dei vini rossi che si esportano all'estero, da prendere a base per calcolare l'alcool aggiunto agli effetti della restituzione della tassa, è, fino a nuova disposizione, stabilita in gradi undici dell'alcoolometro centesimale, qualunque sia la regione in cui tali vini sono stati prodotti.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto, il quale avrà effetto dal 1° settembre p. v.

Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Roma, addì 31 agosto 1888.

A. Magliani.
B. Grimaldi.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

IL MINISTRO

di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto del 4 marzo 1888, n. 5252 (Serie 3a);

Visto il decreto ministeriale in data 8 marzo 1888, col quale sono regolati i divieti di esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti d'infezione fillosserica;

Ritenuto che nei comuni di Olcio, Somana e Rongio in provincia di Como sono fortemente sospetti di essere invasi della fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le disposizioni contenute nel decreto 8 marzo 1888, relative all'esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a*, *b*, *c* del testo unico delle leggi sulla fillossera, approvato con R. decreto 4 marzo 1888, n. 5252 (Serie 3a), sono estese ai comuni di Olcio, Somana e Rongio in provincia di Como.

Il prefetto della provincia di Como è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino degli atti ufficiali della Prefettura, e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° settembre 1888.

Per il Ministro: N. Miraglia.

IL MINISTRO

di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto del 4 marzo 1888, n. 5252 (Serie 3a);

Visto il decreto ministeriale in data 8 marzo 1888, col quale sono regolati i divieti di esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti d'infezione fillosserica;

Ritenuto che nel comune di Lierna in provincia di Como è stata constatata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le disposizioni contenute nel decreto 8 marzo 1888, relative all'esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a*, *b*, *c* del testo unico delle leggi sulla fillossera, approvato con Regio decreto 4 marzo 1888, n. 5252 (Serie 3a) sono estese al comune di Lierna in provincia di Como.

Il prefetto della provincia di Como è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino degli atti ufficiali della Prefettura, e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° settembre 1888.

Per il Ministro: N. Miraglia.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *riguardanti il personale e gli Uffici dipendenti dal Ministero degli Affari Esteri.*

Personale consolare di 1a categoria.

Con RR. decreti del 20 maggio 1888:

Viviani comm. Giov. Batt., console generale di 2a classe, collocato a riposo ed ammesso a far valere i suoi titoli pel conseguimento della pensione che gli spetta a datare dal 1° luglio 1888.

Trabaudi Foscarini cav. Marco, console di 1a classe, collocato a riposo ed ammesso a far valere i suoi titoli pel conseguimento della pensione che gli spetta a datare dal 1° luglio 1888.

Raffo comm. Giov. Batt., console generale di 1a classe a Nuova York, collocato a disposizione del Ministero.

Bianchi Di Lavagna e di Castelbianco march. avv. Francesco, capo sezione di 1a classe nel Ministero degli Affari Esteri, nominato console generale di 2a classe.

Con RR. decreti del 27 maggio 1888:

Spagnolini comm. Giuseppe, console generale di 1a classe a Marsiglia, collocato a disposizione del Ministero.

Santasilia (dei marchesi) nob. comm. Nicola, console generale di 2a classe destinato a Cadice.

Brunenghi comm. Domenico, console generale di 2a classe a Buenos Ayres, collocato a disposizione del Ministero.

Pinto comm. Michelangelo, console generale di 2a classe ad Algeri, traslocato ad Amsterdam.

De Gubernatis cav. Enrico, console generale di 2a classe a Lima, collocato a disposizione del Ministero.

Castelli cav. Pietro, console di 1a classe a Smirne, traslocato a Corfù.

Braccschi cav. Paolo, console di 1ª classe a Corfù, traslocato ad Algeri.

Simondetti cav. Melchiorre, console di 1ª classe a Costantinopoli, traslocato a Marsiglia.

Riva nob. cav. Giovanni Paolo, console di 1ª classe a Galatz, traslocato a Nuova Yorck.

Segre cav. Davide, console di 2ª classe a disposizione del Ministero, destinato a Lima.

Petich cav. Luigi, console di 2ª classe all'Havre, traslocato a Messico.

Petraccone cav. Pasquale, console di 2ª classe a disposizione del Ministero, destinato ad Amburgo.

Palumbo cav. Domenico, console di 2ª classe a Rosario, collocato a disposizione del Ministero.

Bajnotti cav. Paolo, console di 2ª classe a Pietroburgo, traslocato a Chicago.

Tescari cav. Antonio, console di 2ª classe a Shanghai, traslocato all'Havre.

Corte cav. Pasquale, vice console di 1ª classe a Porto Alegre, destinato a reggere con patente di console il consolato in Galatz.

Finzi cav. Vito, vice console di 1ª classe a Rangoon, destinato a reggere con patente di console il consolato a Bordeaux.

Chicco cav. Enrico, vice console di 1ª classe a Larnaca, destinato a reggere con patente di console il consolato in Buenos Ayres.

Maissa cav. Felice, vice console di 1ª classe a Tangeri, destinato a reggere con patente di console il consolato a Rosario.

Bertola cav. Camillo, vice console di 1ª classse a Chicago, destinato a reggere con patente di console il consolato a Nuova Orleans.

Compagnoni Marefoschi (dei conti) nob. cav. Mario, vice console di 1ª classe a Moka, destinato a reggere con patente di console il consolato in Porto Alegre.

Carpani nob. cav. Agostino, vice console di 1ª classe a Filippopoli, destinato a reggere con patente di console il consolato a Capetown.

Durand De La Penne (dei marchesi) nob. avv. Enrico, vice console di 1ª classe a Gibilterra, destinato a reggere con patente di console il consolato a Yokohama.

Bonelli avv. Eduardo, vice console di 1ª classe a Cette, destinato a reggere con patente di console il consolato a Gibilterra.

Manassero Di Costigliole conte cav. Vincenzo, vice console di 1ª classe a Chambéry, destinato a raggere con patente di console il consolato a Rangoon.

Perrod avv. Enrico, vice console di 1ª classe a disposizione del Ministero, destinato a reggere con patente di console il consolato a Batum.

Legrenzi nob. cav. avv. Angelo, vice console di 2ª classe a Nissa, destinato a reggere con patente di console il consolato all'Assunzione.

Compans di Brichanteau (dei conti) nob. avv. Edoardo, vice console di 2ª classe a Pernambuco, incaricato di reggere quel consolato con patente di console.

Con RR. decreti del 27 maggio 1888 e del 24 giugno 1888:

Squitti Barone Nicola, vice console di 2ª classe a Filadelfia, incaricato di reggere con patente di console il R. consolato a Filadelfia, è promosso vice console di 1ª classe.

Circolari Ministeriali

Dal Ministero delle Finanze venne diramata la seguente circolare (N. 110192-6390) sul servizio dei libretti e delle dichiarazioni ferroviarie:

Roma, addì 29 luglio 1888.

Si è constatato che la maggior parte delle domande di rimborso per mancato conseguimento della tariffa ridotta da parte degli impiegati provinciali, e delle loro famiglie, deriva da irregolare compilazione delle richieste ferroviarie, e più specialmente dai seguenti motivi:

a) rilascio delle dichiarazioni per un solo viaggio, senza che si tratti di uno dei casi previsti rispettivamente dai §§ 25 (1) e 33 (2) (concessione *D* - impiegati centrali), e 28 (3) e 37 (4) (concessione *E* - impiegati provinciali) da giustificarsi con apposita annotazione;

b) mancanza del bollo, della firma del funzionario incaricato al rilascio o altre indicazioni necessarie, come la data, il nome dell'ufficio dichiarante, ecc, ecc.;

c) dichiarazioni raschiate o portanti correzioni od aggiunte senza essere convalidate da chi spetta, come è prescritto dall'art. 26 della concessione *D* e 30 della concessione *E*;

d) dichiarazioni rilasciate ad impiegati provinciali pel solo *ritorno* in località diversa da quella donde fu intrapreso il viaggio di *andata*, mentre la concessione è limitata a tre soli viaggi di *andata* e *ritorno*, salvi i casi previsti all'articolo 6 delle norme comunicate agli Uffici provinciali con circolare N. 96 di questo Segretariato generale;

e) compilazione degli scontrini delle dichiarazioni senza mantenere il loro ordine progressivo, o senza che risulti la continuità del viaggio;

f) mancanza sugli scontrini suddetti del cognome, nome e qualifica dell'impiegato, e dell'indicazione della famiglia, del nome della stazione di partenza o d'arrivo, e della quantità dei posti nelle singole classi;

g) uso dei bollettari di vecchio modello.

Le Società ferroviarie, a dir vero, hanno fin qui usato della maggiore correntezza rispetto a tali irregolarità, abbandonando i numerosi rilievi emessi dagli Uffici di controllo ed accogliendo favorevolmente i reclami per rimborso; tuttavia però è necessario che gli Uffici, e specialmente gl'impiegati che hanno l'incarico di rilasciare le richieste si attengano strettamente alle prescrizioni contenute nelle norme sopracitate e nelle altre circolari di questo Segretariato generale, in modo da evitare che le Società ferroviarie ricorrano alla letterale applicazione dell'art. 36 della concessione *D* e 40 della concessione *E* precitate.

Nell'occasione si chiariscono alcune disposizioni che dànno motivo a continui quesiti da parte degli Uffici provinciali:

1º le dichiarazioni ferroviarie, salvo i casi di cui all'art. 3 della concessione *D* e 6 della concessione *E*, si debbono rilasciare per *soli viaggi di andata e ritorno* da e per la località di ordinaria re-

(1) *Testo del succitato* § 25. — Le dichiarazioni non sono più valevoli trascorsi i tre mesi dalla data del loro rilascio.

Ove per altro il titolare rimanesse fuori di Roma oltre il termine di mesi tre, può essergli rilasciata dall'Amministrazione, cui appartiene, una nuova « dichiarazione » valevole pel solo viaggio di ritorno, staccando dalla medesima tutti gli scontrini di andata e facendovi, tanto sul « recto », quanto sul « verso » e negli spazi riservati alla indicazione del viaggio di andata, l'annotazione seguente: « La presente sostituisce la dichiarazione primitiva n...... del......... ritirata da questo dicastero e vale pel controindicato (o retro indicato) viaggio entro tre mesi da oggi ».

Tale annotazione, nel « recto » della nuova « dichiarazione, » deve essere munita della firma del capo dell'Amministrazione centrale o dal funzionario delegato, e portare il bollo dell'Amministrazione stessa.

(2) Vedi il testo del succitato § 33 alla precedente pag. 480.

(3) *Testo del succitato* § 28. — Identico al § 25 di cui sopra, ad eccezione: che in luogo di « fuori di Roma » devesi leggere « fuori di residenza »; che in luogo delle parole « ritirata da questo dicastero » devesi leggere « ritirata da quest'Amministrazione »: e finalmente dell'ultima parte che è del tenore seguente:

Tale annotazione, nel « recto » della nuova « dichiarazione », deve essere munita della firma del funzionario autorizzato al rilascio e portare il bollo dell'Amministrazione stessa.

(4) *Testo del succitato* § 37. — Gli impiegati collocati in aspettativa, in disponibilità, o che per qualunque causa cessano dal servizio dell'Amministrazione governativa, devono, per mezzo dei propri capi d'Ufficio, restituire il libretto nell'ultimo giorno del loro servizio. Per recarsi però alla nuova residenza possono fruire della tariffa ridotta, valendosi di una « dichiarazione » come all'art. 23, previo annullamento dei quattro scontrini pel ritorno e delle altre indicazioni a stampa riferentesi al ritorno stesso, annullamento da farsi con opportuna annotazione. Analogamente devesi procedere nel caso di successivo richiamo in servizio, e la concessione si intende estesa anche alla famiglia. Sulla « dichiarazione » dovrà in tutti questi casi figurare l'indicazione del motivo del viaggio, in luogo della normale indicazione di 1ª, 2ª o 3ª concessione richiesta dallo stampato.

sidenza dell'impiegato, alle persone di sua famiglia secolui *conviventi ed a suo carico.*

Il funzionario che le rilascio deve completarle in tutte le loro parti, escluse le sole indicazione della classe del biglietto e le altre necessarie per frazionare il viaggio;

2° che il limite di 10 giorni fissato nella circolare 115 (1) di questo Segretariato generale per la restituzione delle dichiarazioni non adoperate, può subire quelle giuste eccezioni che i signori capi d'Ufficio crederanno di consentire, specialmente per gli impiegati lontani dalla sede del funzionario incaricato del rilascio;

4° che in conseguenza di quanto è detto nel precedente n. 1, lo impiegato trasferito non può ottenere la dichiarazione di viaggio per la sua famiglia se non nel caso in cui questa debba ritornare in residenza prima di raggiungere la nuova destinazione;

4° che tanto pei casi di trasferimento come per quelli di missione, l'impiegato ha l'obbligo di esibire il libretto ferroviario al funzionario che deve, ai termini del § *B* della circolare 115 sopracitata, certificare sulle tabelle d'indennità l'esatta osservanza del divieto di usare il libretto e le dichiarazioni ferroviarie nei viaggi per conto dell'Amministrazione, dovendo ciò ritenersi irregolare anche se l'impiegato ne fa dichiarazione sulla tabella e detrae l'ammontare della riduzione ottenuta da quello dell'indennità dovutagli dal Governo.

Dopo tali schiarimenti il sottoscritto confida che le norme vigenti pel servizio dei libretti e delle dichiarazioni ferroviarie avranno quindi innanzi esatta e completa esecuzione per parte di tutti gli Uffici finanziari.

(Circolare N. 118, 29 luglio 1888, del Segretariato generale).

Il Direttore Generale
CASTORINA.

Dal Ministero delle Finanze fu pure diramata la seguente Circolare (N. 88453-4845) sulla circolazione abusiva delle monete di bronzo di conio greco.

Roma, addì 14 agosto 1888.

Per l'esatta osservanza da parte di tutti i contabili dell'Amministrazione delle Gabelle si riporta qui di seguito una circolare della Direzione generale del Tesoro, in data delli 17 giugno p.p., N. 35067-4224, diretta a far cessare l'abusiva circolazione nel Regno delle monete di bronzo di conio greco.

« Fin dal 1882 il Governo, preoccupandosi della circolazione abusiva nel Regno d'Italia della moneta di bronzo di conio greco, nello scopo di tutelare la pubblica fede e gl'interessi del commercio, rammentava agli Uffici dipendenti il divieto di accettare le dette monete nelle pubbliche casse, e diffidava pure i privati a non accettarle, rappresentando esse in effettivo soltanto un quinto del loro valore nominale.

« Questi provvedimenti, se poterono momentaneamente frenare l'abuso, non lo fecero però cessare, inquantochè gli speculatori, attratti dalla mitezza del dazio d'entrata, continuarono e continuano anche ora ad importare la detta moneta greca di bronzo che, sparsa ormai sopra una estesa zona del Regno, viene accettata dal pubblico specialmente dalle classi povere ignare del danno che ne deriva anche all'interesse generale del paese.

« Non potendosi impedire l'importazione di detta moneta come merce, altro rimedio non rimane per far cessare la speculazione che il pubblico si astenga assolutamente dall'accettare nelle contrattazioni private la valuta stessa.

« Nel rinnovare pertanto l'assoluta proibizione fatta con la circolare N. 21279-3525 del 28 marzo 1882 agli agenti di riscossione ed ai tesorieri di ricevere in versamento l'anzidetta moneta estera, il sottoscritto deve interessare gl'Istituti di emissione e gl'Istituti di credito d'ogni sorta a volere impartire analoghe disposizioni ai dipendenti cassieri. E, per dare maggior efficacia a questi provvedimenti, prega i signori intendenti a prendere gli opportuni accordi con i signori prefetti, per invitare i sindaci delle rispettive provincie a dare la massima pubblicità all'avviso che qui di seguito si riporta.

« *Il Ministro*
« A. MAGLIANI. »

Avviso.

« Attesa la speculazione che da qualche tempo si fa su vasta scala d'importare nel Regno monete di bronzo da centesimi 5 e 10 di conio greco, si porta a conoscenza del pubblico che tali monete, rappresentanti in effettivo un quinto del loro valore nominale, non hanno corso legale nello Stato e però non sono accettate dalle pubbliche casse.

« Si avverte quindi essere chiunque in diritto di rifiutarle e che, accettandole, si espone al pericolo di perderne il valsente ».

(1) Vedi la detta circolare.

BOLLETTINO N. 33.

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA

dal 13 al 19 agosto 1888.

REGIONE I. — Piemonte.

Cuneo — Carbonchio: 2 bovini a Cuneo.
Torino — Carbonchio: 2 casi a Strambino e ad Airasca.
Pneumonite: 3 casi a Caluso.

REGIONE II. — Lombardia.

Milano — Affezione morvo-farcinosa: 2 casi a Monza e a Bernareggio.
Pavia — Carbonchio: 1 bovino a Groppello-Cairoli.
Sondrio — Afta epizootica: L'epizoozia accenna a scomparire nei paesi nominati nei precedenti bollettini.
Cremona — Carbonchio: 1 caso a Sospiro.
Brescia — Afta epizootica nei comuni della Val Camonica. L'epizoozia è in decrescenza.
Bergamo — Afta epizootica: 36 bovini a Castione della Pressolana e a Piazza Brembana.

REGIONE III. — Veneto.

Trèviso — Idrofobia: 3 bovini a Melme.
Belluno — Carbonchio: 3 bovini a Feltre e a Mel.

REGIONE V. — Emilia e Romagne.

Piacenza — Afta epizootica: 4 bovini a Fiorenzuola d'Arda.
Parma — Tifo petecchiale: 1 suino a Golese.
Reggio — Carbonchio: 1 bovino a Novellara.
Modena — Carbonchio: 1 bovino a Mirandola.
Tifo petecchiale: 1 suino a S. Prospero.
Bologna — Carbonchio: 1 bovino a Castelfranco.
Ferrara — Carbonchio: 7 bovini a Bondeno, Saletta e Miglianico.
Affezione morvo-farcinosa: 1 caso a Fondo Reno.
Ravenna — Affezione morvo-farcinosa: 2 casi a Casola-Valsenio e Castelbolognese.

REGIONE VI. — Marche ed Umbria.

Perugia — Carbonchio 4 muli a Norcia.
Forme tifiche dei bovini: 7 casi a Nocera.
Affezione morvo-farcinosa: 15 asini a Collevecchio.
Agalassia: 30 casi a Cascia.

REGIONE VII. — Toscana.

Arezzo — Carbonchio: 2 suini a Foiano della Chiana.

REGIONE IX. — Meridionale Adriatica.

Lecce — Carbonchio: 30 casi a Surano.
Influenza: 1 caso a Castellaneta.

Regione X. — Meridionale Mediterranea.

Caserta — Barbone bufalino: 21 casi con 12 morti a S. Tammaro.

Regione XI. — Sicilia.

Palermo — Carbonchio: l'epizoozia è molto diffusa nella provincia.
Catania — È scoppiata una epizoozia fra gli asini a Gagliano, a S. Michele di Ganzeria, a Centuripe e a Troina.
Siracusa — Forme tifiche degli equini: 32 casi a Monterosso.
Affezione morvo-farcinosa: 32 casi a Buccheri.

Roma, addì 31 agosto 1888.

Dal Ministero dell'Interno,

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. Pagliani.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

Con R. decreto del dì 8 agosto u. s., è stata conceduta al signor William Stephens la miniera di piombo argentifero denominata *Crucueu*, posta nel territorio del comune di Domus Novas, provincia di Cagliari.

Con R. decreto del dì 8 agosto u. s., è stata conceduta alla Società anonima delle Miniere di Malfidano, la miniera di zinco denominata *Serra Frigus*, posta nel territorio del comune di Iglesias, provincia di Cagliari.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 732704 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 105, al nome di Rossocci *Camillo*, Assunta e Adelina di Andrea, minori, sotto l'amministrazione del padre, domiciliati a Spezia (Genova), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rossocci *Lazzaro*, Assunta ed Adelina di Andrea, minori, sotto l'amministrazione del padre, domiciliati a Spezia (Genova), veri proprietarii della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 1° settembre 1888.

Il Direttore Generale: Novelli.

Smarrimento di ricevuta (3ª *pubblicazione*).

Venne denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 189 d'ordine, n. 201 di protocollo e n. 9941 di posizione, stata rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Caserta, addì 20 gennaio del corrente anno, al signor Giannotti Enrico pel deposito da lui fatto di un certificato del Consolidato 5 per cento dell'annua rendita di L. 50, n. 111579 291519, inscritto a favore di Riglieri Raniero di Gabriele, con decorrenza dal 1° luglio 1887, per essere cambiato o munito d'un nuovo foglio di compartimenti semestrali, a norma del R. decreto 12 aprile1885, numero 3071, serie 3ª.

Ai termini dell'articolo 334 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, num. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla 1ª pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, il nuovo titolo verrà consegnato a chi di ragione, senza obbligo di depositare la ricevuta smarrita, che rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 agosto 1888.

Il Direttore Generale: Novelli.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 2 corrente, in Carpignano Sesia, provincia di Novara, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 3 settembre 1888.

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso di concorso *ai posti franchi « barone* Giuseppe Leonino » *nel Regio Istituto Internazionale in Torino.*

Nel R. Istituto Internazionale di Torino sono vacanti due posti franchi istituiti dal signor barone Giuseppe Leonino.

A tenore dell'accordo stipulato fra il predetto signore ed il direttore dell'Istituto, il diritto di nomina ai due posti venne conferito a questo R. Ministero, sotto condizione che siano scelti a godere del beneficio giovani appartenenti a famiglie del Corpo Consolare italiano, e, tra i candidati, siano preferiti i figli di quei Consoli, che meglio meritarono per servizi resi alla Nazione e che non abbiano agio di farli educare in Italia.

Sono qui in appresso pubblicati il programma di studi dell'Istituto e le norme stabilite per l'ammissione ai posti franchi suddetti.

I RR. Consoli che, nell'interesse dei loro figli, aspirino a fruire della concessione, sono invitati a far pervenire a questo R. Ministero le loro domande e i documenti, indicati nell'art. 8 del programma, non più tardi del 31 ottobre p. v.

Condizioni di ammissione dei giovani a due posti franchi
« barone Giuseppe Leonino »
nel Regio Istituto Internazionale in Torino

1.

I giovani candidati al posto franco Leonino devono avere l'età prescritta dal programma dell'Istituto e uniformarsi alle condizioni stabilite per l'ammissione.

2.

I giovani ammessi sono esenti dalla retta annuale, di cui all'art. 10 del programma; dallo sborso della somma di lire 200 pel corredo prescritto nell'allegato al programma medesimo; dalle tasse scolastiche e dalle spese indicate negli articoli 11 e 18.

3.

Restano a carico delle rispettive famiglie le spese di vestiario, cancelleria e medicine in caso di malattia.

4.

I giovani ammessi possono inscriversi al corso degli studi, sia classici, che commerciali, come a qualunque altro corso di studi speciali potesse in seguito essere introdotto nell'Istituto.

5.

Il benefizio del posto franco non è applicabile ai giovani inscritti a studi superiori, od universitari.

6.

Il tempo concesso ai giovani per godere del posto franco Leonino è quello necessario a compiere il corso degli studi secondari.

Col conseguimento della licenza, o liceale o commerciale, il giovane cessa dal benefizio di cui godeva.

7.

Quando, per effetto della ottenuta licenza, un giovane viene a cessare dal diritto di posto franco, e tuttavia la di lui famiglia stimasse fargli continuare studi superiori, od universitari quale alunno dell'Istituto medesimo, dovrà rivolgersi alla Direzione per ottenere l'inscrizione di alunno alla seconda sezione, alle condizioni a tal uopo stabilite dai vigenti regolamenti.

8.

Quando un giovane, per colpevole trascuranza nello studio od incorreggibile condotta, si mostrasse indegno del benefizio del posto franco, potrà esserne privato dietro una speciale deliberazione del Consiglio di Tutela e Vigilanza e approvazione del Ministro degli affari esteri.

9.

Un giovane che, per due anni successivi, fosse rimandato all'esame annuale, verrà per questo solo fatto a perdere il diritto al posto franco.

Della presente convenzione e regolamento di ammissione, fatta in

doppio originale e firmata dal barone Giuseppe Leonino, dal direttore dell'Istituto, approvata e firmata dal Ministro degli affari esteri, e dal presidente il Consiglio di Tutela e Vigilanza, dovrà rimettersene una copia al barone Giuseppe Leonino e l'altra conservarsi, unitamente allo Statuto, nell'archivio dell'Istituto.

Firmati all'originale:

Barone Giuseppe Leonino — *Il Direttore dell'Istituto* A. De Grossi.

Il Presidente del Consiglio di Tutela e Vigilanza, Rettore della R. Università Pateri. — *Il Ministro per gli affari esteri* Melegari.

R. Istituto Internazionale Italiano

Collegio convitto con ginnasio pareggiato e scuola commerciale governativa

CONSIGLIO DI TUTELA E VIGILANZA.

Presidente Onorario

S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano.

Presidente

Il Rettore della R. Università

Anselmi comm Giorgio, professore di Diritto Romano.

Consiglieri:

Chiaves comm. avv. Desiderato, Deputato al Parlamento Nazionale Delegato del Ministero degli Affari Esteri.

Cognetti De Martiis cav. Salvatore, prof. di Economia politica nella Regia Università — Delegato del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Favale cav. avv. Casimiro, Deputato al Parlamento — Delegato del Municipio di Torino.

Tivoli cav. uff. Federico, membro della R. Camera di Commercio ed Arti — Delegato della Camera istessa.

Peyron comm. ing Amedeo, consigliere municipale — Onorario.

De Grossi comm. prof. Agostino — Direttore dell'Istituto e Segretario del Consiglio.

Commissioni permanenti delegate dal Consiglio di Tutela e Vigilanza.

Commissione Scolastica:

Cognetti De Martiis cav. Salvatore, predetto — Presidente.
Rossi comm. dott. Pietro — membro.
Albanelli cav. rag. Filippo — id.
Pellegrini cav. ing. Adolfo — id.
Fassini cav. prof. Antonio — id.
De Grossi comm. prof. Agostino — id.

Commissione Amministrativa:

Favale cav. avv. Casimiro, predetto — Presidente.
Tivoli cav. uff. Federico, predetto — membro.
Stanzani, comm Filippo — id.
Bossi avv. Paolo — id.
Tealdi cav. Domenico — id.
Bestente comm. Isidoro — id.
De Grossi comm. prof. Agostino, predetto — id.

PROGRAMMA.

1.

L'educazione impartita nell'Istituto è quale si conviene a giovani di distinta famiglia: dallo insegnamento dei principî e doveri religiosi e morali, alle pratiche delle civili costumanze, ha per fine lo sviluppo delle facoltà morali, intellettuali e fisiche.

2.

La religione professata nell'Istituto è la Cattolica.

L'insegnamento religioso e l'osservanza delle pratiche del culto sono affidate ad un direttore spirituale che abita nell'Istituto e cooperi alla buona educazione degli allievi.

3.

I giovani appartenenti ad altro culto hanno piena libertà di professare la propria religione, e modo di adempierne le pratiche.

4.

Gli studi sono divisi nei seguenti corsi:

Elementare o preparatorio — ginnasiale pareggiato — liceale — commerciale governativo (All. N. 1) — speciale per gli alunni stranieri — di lingue — disegno — musica — declamazione — esercizî di ginnastica e scherma.

Le scuole sono interne.

Le lezioni di musica, di equitazione e pittura non sono accordate che dietro richiesta delle famiglie, le quali dovranno autorizzarne la spesa.

5.

Il direttore, alla fine d'ogni bimestre, spedisce ai genitori o tutori degli alunni uno specchietto ove sono indicati il profitto nello studio e lo stato della condotta.

Alla fine dell'anno scolastico sarà inviato un rendiconto generale e il risultato degli esami.

6.

Le domande d'ammissione devono essere fatte al direttore.

Le famiglie che sono stabilite all'estero potranno inviarle per mezzo dei RR. Consoli o dei Commissari dell'Istituto, ove questi sono stabiliti.

7.

L'età per essere ammesso nell'Istituto deve essere fra i *sette* ed i *quattordici* anni.

Il Consiglio di direzione, per ragioni speciali, può ammettere giovinetti, che non siano nei limiti dell'età sovraindicata.

8.

Entrando nell'Istituto, l'alunno dovrà presentare: — l'atto di nascita — la fede di vaccinazione o sofferto vaiuolo — l'attestato degli studi fatti — e, se proveniente da altro collegio, il certificato di buona condotta.

9.

Gli alunni la cui famiglia risiede all'estero devono avere un raccomandatario in Italia che la rappresenti, e a cui possa rivolgersi la Direzione in qualunque evento.

10.

La pensione annuale è stabilita:
in lire 800 per gli alunni di età inferiore ai 10 anni;
in lire 1000 per quelli dell'età tra i 10 anni compiuti e i 12;
in lire 1100 per quelli che avranno compiuti i 12 anni di età.

Il passaggio da una categoria di pensione inferiore a una superiore si effettuerà sempre nel trimestre successivo a quello nel quale l'alunno compirà rispettivamente il 10° e 12° anno di età.

Sono comprese nelle pensioni le spese di: — mantenimento — insegnamento — lezioni di lingua: francese, inglese, tedesca, spagnola — lezioni di disegno: ornato, paese, figura — servizio — riscaldamento nell'inverno — ginnastica — medico ordinario — spese ordinarie d'infermeria — parrucchiere — sapone per la pulizia, ecc.

Restano a carico delle famiglie le spese di: — vestiario — libri — cancelleria — tasse scolastiche governative — medicine in caso di malattia.

La pensione è pagabile a trimestri anticipati al 1° dei mesi di ottobre, gennaio, aprile, luglio.

Due fratelli avranno la riduzione del 5 per cento; più fratelli quella del 10 per cento.

11.

Per bucato, stiratura e rammendatura biancheria si pagheranno lire 5 mensili. Per le lezioni di scherma, declamazione e ballo *facoltativo*, lire 3 mensili. Queste quote si pagheranno a trimestri anticipati.

Ogni alunno entrando in collegio, paga lire 60 per mobilio di camera.

Non si accorda riduzione di pensione pel tempo che l'alunno passi fuori del collegio, per vacanze o per altro motivo.

12.

Quando un alunno lascia regolarmente l'Istituto a corso compiuto, la pensione si liquida colla fine del mese in cui esce.

Quando invece un alunno volesse lasciare l'Istituto a corso non

compiuto, la famiglia dovrà avvisarne la Direzione per iscritto, due mesi prima. In mancanza di tale avviso la pensione corre ancora per due mesi.

13.

Il trattamento degli alunni è il seguente:

Colazione — pane con caffè e latte o frutta.

Pranzo — minestra e pane a piacimento; due piatti, nei giorni festivi tre, vino e frutta.

Merenda — pane.

Cena — minestra o insalata, secondo la stagione, un piatto, vino, frutta o formaggio.

14.

I genitori, tutori, o raccomandatari possono visitare i loro figli o raccomandati il *giovedì* e la *domenica*, nelle ore prescritte dal regolamento.

Non sono permesse le visite nelle ore di scuola e di studio.

Le famiglie stabilite all'estero, arrivando, potranno visitare i loro figli in qualunque giorno.

In caso di malattia, l'allievo può essere visitato dalla famiglia o da chi per essa, in qualunque tempo.

15.

Gli alunni vestiranno un abito uniforme, tanto per passeggio, quanto per casa.

È fatta facoltà di usare per casa, fino a consumazione, gli abiti di cui sono provvisti all'epoca della loro entrata nell'Istituto.

Nessuna variazione è permessa nell'abito di passeggio, specialmente nella calzatura.

16.

Entrando nell'Istituto l'alunno deve essere provvisto dalla propria famiglia di: — camicie per giorno e notte — mutande — calze — fazzoletti — maglie di lana per l'inverno — in quella quantità che la medesima giudicherà convenire al bisogno e alla età, e rinnovare i detti oggetti quando siano inservibili.

Oltre al vestiario l'alunno dovrà portare il corredo indicato nell'allegato N. 2.

17.

Gli alunni, quando non lo abbiano demeritato, potranno passare presso la famiglie o il raccomandatario, se questi lo richiederanno, la prima domenica di ogni mese ed i giorni delle maggiori solennità dell'anno.

18.

Nei mesi di agosto e settembre, epoca delle vacanze autunnali, gli alunni sono condotti in villeggiatura nelle regioni alpine, unitamente ai superiori.

Durante le vacanze non sono trascurati gli studi, e vi sono scuole appropriate al bisogno ed alle classi a cui sono inscritti gli alunni.

È permesso alle famiglie di avere l'alunno per la metà delle vacanze.

Per la villeggiatura ogni allievo paga una quota di lire *venti*, ripartite in lire *cinque* per trimestre.

19.

Il direttore solo tiene la corrispondenza epistolare colle famiglie degli alunni.

Esso tiene informate regolarmente e straordinariamente le famiglie, di quanto riguarda gli studi, la condotta e la salute dell'alunno.

In caso di malattia ne avvisa prontamente i genitori o tutori.

20

La corrispondenza degli alunni con i genitori o tutori, e di questi con gli alunni, è libera e inviolabile.

21.

È rigorosamente vietato agli alunni di tenere danaro, oggetti di valore, come orologi, catene d'oro, gemme, ecc.

Questi oggetti dovranno essere depositati presso il direttore per essere rimessi alla famiglia, o restituiti all'alunno quando lascia il collegio.

Non si possono tenere giornali, libri estranei al corso degli studi, stampe, fotografie, se non sono stati visti ed approvati dal direttore.

22.

Il danaro, che i genitori o tutori assegnano ai loro figli per piccole spese o minuti piaceri, dovrà rimettersi al direttore per essere somministrato con prudenza.

Ad evitare inconvenienti si raccomanda alle famiglie di uniformarsi rigorosamente a questa prescrizione.

NB. L'Amministrazione dell'Istituto s'incarica di provvedere a tutte le spese occorrenti per un alunno, oltre la pensione, quando la famiglia ne faccia richiesta alla Direzione per fissarne la somma in ragione degli studi e dell'età.

Allegato N. 1.

Questa scuola commerciale esisteva nell'Istituto dall'anno 1867; visti i buoni risultati in essa ottenuti e i maggiori che può dare, fu per R. decreto in data 23 ottobre 1881 mutata in governativa e posta sotto la dipendenza del Ministero di agricoltura e commercio come quelle di Venezia, Genova, Bari e Brescia.

Essa è divisa in due corsi della durata di tre anni ciascuno.

Il primo corso prende il titolo di « Scuola popolare di commercio », ed è indirizzato a formare abili commessi di negozio e di banca, ed impartire una istruzione conveniente all'esercizio del piccolo commercio, alla direzione delle domestiche aziende, e alla carriera degli impieghi amministrativi.

In questo corso sono materie d'insegnamento: calligrafia — lettere italiane — lingua francese — aritmetica generale ed applicata — computisteria — geografia — storia — nozioni di diritto commerciale — elementi di merciologia e un corso di morale.

Il secondo corso prende semplicemente il titolo di « Scuola commerciale », fa seguito al primo per chi voglia applicarsi agli studi superiori ed è diretto a dare una istruzione sufficiente per l'esercizio del commercio, della banca, della contabilità industriale ed amministrativa.

Costituisce il programma di questo corso: lo studio delle lingue straniere, con esercizi orali e scritti di corrispondenza commerciale — la computisteria e la ragioneria nelle loro forme d'applicazione al commercio, alla banca, all'industria: la geografia e storia commerciale, gli elementi di economia, di statistica e diritto commerciale — la legislazione doganale ed i regolamenti sui trasporti marittimi e ferroviari e le relative tariffe — La merciologia e gli esercizi pratici nella scuola banco modello — e corso di morale.

L'attestato di licenza ottenuto alla fine del 1° corso ed il diploma ottenuto alla fine del 2°, hanno valore ufficiale.

Il Ministro di agricoltura e commercio con sua circolare emanata in data 18 ottobre 1885, alle RR. Camere di commercio, scriveva:

« Gli alunni delle scuole di Bari, di Brescia presso l'istituto Per-
« roni, di Torino, presso l'Istituto Internazionale, possiedono, quan-
« tunque in grado meno elevato, le stesse cognizioni di quelle su-
« periori (Venezia e Genova) e possono essere assunti negli uffici
« minori di segreteria delle Camere di commercio ».

Si confida che apprezzando al suo giusto valore l'istituzione di questa scuola, cesserà il bisogno di inviare all'estero i nostri giovani italiani, per applicarsi agli studi commerciali, ora che vi ha mezzo di far loro compiere un corso regolare e completo di tali studi in patria.

Allegato N. 2.

La famiglia deve provvedere l'alunno, quando entra nell'Istituto, del seguente corredo:

Materasso di lana lungo metri 2, largo 0,90.	N. 1
Guanciale	» 1
Capezzale	» 1
Coltrone o trapunta per inverno	» 1
Coltre di lana (Catalogna)	» 1
Coperta bianca da letto cotone lunga 2,60, larga 2	» 2
Lenzuola (paia)	» 4
Foderette	» 6
Asciugamani	» 6
Salviette	» 6
Tovaglie lunghe m. 3 per 2	» 2
Posata d'argento o di cristophle con coltello.	» 1
Pettini e spazzole per abiti e oggetti per la pulizia.	

Questi oggetti saranno marcati con un numero dato dalla Direzione, e quando l'alunno lascia definitivamente l'Istituto saranno restituiti nello stato in cui si troveranno, ad eccezione di un paio di lenzuola, una tovaglia, due salviette e due asciugamani che resteranno per uso di servizio e d'infermeria

L'Amministrazione, mediante lo sborso di L. 200, fatto all'entrata dell'allievo, s'incarica di provvedere e mantenere il sopraindicato corredo. In questo caso nulla si restituisce all'uscita dell'alunno dall'Istituto.

Collegio Reale delle fanciulle in Milano

Consiglio di Vigilanza

Avviso di Concorso.

Nel Reale collegio delle fanciulle sono vacanti, pel prossimo anno scolastico 1888-89, alcuni posti gratuiti, semigratuiti ed a pagamento.

Gli aspiranti ai detti posti dovranno presentare le loro domande, in carta da bollo da cent. 50, al Consiglio di vigilanza del collegio Reale, a tutto il giorno 25 del prossimo settembre.

Le condizioni di ammissione e di permanenza nel collegio sono le seguenti:

I. I posti gratuiti sono riserbati alle fanciulle appartenenti a famiglie civili, i cui genitori abbiano resi notevoli servigi allo Stato colle opere dell'ingegno, nell'insegnamento pubblico, nelle magistrature, nella milizia o nell'Amministrazione.

II. La retta annua per ogni alunna, che non ha posto gratuito o semigratuito, è di lire 800, pagabili in rate trimestrali anticipate.

III. Tutte le alunne, poi, al primo entrare in collegio, pagano L. 600 (seicento) per il primo corredo, che viene provveduto dall'Istituto. Negli anni successivi pagano pure tutte indistintamente L. 300 (trecento) annue, in rate trimestrali anticipate, per la conservazione e rinnovazione del corredo stesso.

È data facoltà ai parenti di pagare le lire 600, per la provvista del corredo, nel primo anno di ammissione, in due rate semestrali anticipate.

IV. Non sono ammesse nel collegio prima degli otto anni di età, nè più tardi dei 12. Le ammesse, quando non incorrano nella pena dell'esclusione, possono rimanervi fino a 18 anni. Ma, in via d'eccezione, il Consiglio di vigilanza, costituito a norma dello statuto organico, potrà coll'assenso del Ministero della pubblica istruzione concedere che rimangano oltre al termine di quell'età le alunne che avessero dato prova di singolare attitudine per diventare istitutrici o maestre di collegio.

V. Le domande d'ammissione devono essere accompagnate:

1° dalla fede di nascita;

2° da un attestato di vaccinazione o di vaiuolo naturale;

3° da un attestato medico, legalizzato dalla locale Giunta municipale, comprovante la sana costituzione della fanciulla;

4° da un certificato dell'autorità, dalla quale il padre dipende, comprovante lo stato economico della famiglia, e da un certificato dell'agente delle tasse;

5° da obbligazione del padre, o di chi ne fa le veci, all'adempimento delle condizioni prescritte dall'art. 25 dello statuto organico.

Si avverte che l'alunna che sarà nominata, non potrà essere ammessa, se non verrà riconosciuta atta all'ordinario regime del collegio dal medico del collegio stesso.

Ogni alunna, che entra in collegio, è sottoposta ad esame, nel fine di riconoscere a quale classe debba essere ascritta. Quella che a 12 anni di età, per mancanza di capacità o di istruzione, non potesse neppure essere assegnata alla 3ª classe elementare, non sarà accettata.

Nelle istanze dovrà essere indicato con precisione il presente domicilio dei ricorrenti.

Il Consiglio di vigilanza propone all'approvazione del Ministero dell'istruzione pubblica le alunne da ammettersi a posto gratuito, o semigratuito.

La scelta delle allieve pei posti a pagamento è fatta dallo stesso Consiglio di vigilanza.

VI. Tutte le alunne, indistintamente, debbono assoggettarsi alle discipline interne del collegio, vestire alla foggia comune prescritta, ed avere egual trattamento.

VII. Il collegio sta aperto per le educande tutti i dodici mesi dell'anno; ma per gli insegnamenti è dato un mese e mezzo di vacanza.

Milano, 19 agosto 1888.

Il R. Prefetto Presidente
A. BASILE.

Il Segretario del Consiglio
Rag. F. TORRI.

PARTE NON UFFICIALE

R. ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI

Adunanze ordinarie de' giorni 12 e 13 agosto 1888

Presidenza del commendatore dott. ANGELO MINICH, *presidente.*

Dopo la comunicazione dell'elenco dei libri, recentemente pervenuti in dono, il M. E. senatore F. Lampertico lesse davanti ad un eletto e numeroso uditorio la « Commemorazione del membro effettivo senatore Luigi Torelli ».

Poi il M. E. A. Pazienti presentò la continuazione delle sue « Considerazioni generali di Termodinamica, e in particolare sulla deduzione teorica della velocità del suono nei gaz ».

Indi il M. E., M. Bellati riferì « intorno ad alcune esperienze sull'occlusione dell'idrogeno nel nichel », intraprese in collaborazione col dottor S. Lussana. Sperimentando su fili sottili di nichel, gli autori constatarono, che questo metallo a temperatura ordinaria non assorbe direttamente l'idrogeno, ma bensì per via elettrolitica; e che, esposto all'aria, trattiene poi il gaz assorbito. Questa occlusione dell'idrogeno è accompagnata da un allungamento, che tuttavia è piccolissimo: a saturazione esso non arriva a 4 centomillesimi della primitiva lunghezza. La resistenza elettrica aumenta alquanto, allorchè il nichel assorbe l'idrogeno, e gli autori danno la legge di questo fenomeno. Finalmente la variazione della resistenza elettrica del nichel idrogenato al crescere della temperatura sembra alquanto minore di quella che spetta al nichel ordinario.

In complesso da queste preliminari esperienze, che gli autori si propongono di completare, risulta, che il nichel idrogenato si comporta come il palladio idrogenato, con la differenza che nel nichel le variazioni sono assai meno notevoli, pur tenendo conto della minore quantità d'idrogeno assorbito.

Il socio corrispondente P. Spica comunicò i risultati di una « analisi delle acque di Roncegno », da lui intrapresa per incarico dei signori Waiz. L'autore fa rilevare come in dette acque si riscontrino, oltre ai costituenti trovati dal Maccetti nel 1858, anche il nichel ed il cobalto, la cui esistenza, secondo lo stesso autore, acquista una grande importanza, vista l'azione fisiologica, che questi due metalli esercitano, giusta le recenti esperienze del Coppola.

Infine il membro effettivo G. De Leva presentò uno scritto del signor dott. Giuseppe Schiavo, col titolo: « Fede e superstizione nell'antica poesia francese ». Questo è un capitolo d'un suo lavoro su tale soggetto, condotto a complemento d'uno studio del sig. Schröver, uscito, collo stesso titolo, or son due anni.

Lo Schiavo consultò molte e importantissime fonti, trascurate dallo Schröver, come i Fabliaux, i Contes Dévots, i Dits, in una parola la poesia popolare della Francia medioevale.

Egli non intese d'illustrare comparativamente le narrazioni, le imagini, i concetti insieme raccolti, dichiarando che il suo lavoro non è che un contributo di ricerche nuove, e che si limita a dare un quadro ben ordinato di ciò che le fonti consultate offrono in riguardo all'ampio tema.

Presentando ora, come saggio, un capitolo speciale, quello sul « Diavolo », venne via via studiandolo quale apparisce nelle poesie analizzate; ricercò il modo, in cui si rappresentava sulla terra, e quello, secondo il quale s'immaginava in inferno.

Riassumendo poi brevemente lo studio suo, nonchè quello dello Schröver, risulterebbe, che il diavolo apparisce specialmente col proprio carattere di traditore, di nemico giurato di Dio e quindi dell'uomo, e ch'egli gode di trascinare al male ed al vizio. Per raggiungere il suo scopo, ricorre ad ogni mezzo, si trasforma in tutti i modi, ed entra nei corpi d'uomini e d'animali. Odiato e temuto, si dipinge coi più foschi colori, s'impreca alla sua malizia, si maledice. Ma d'altra parte, la viltà umana, ha trovato in questa fede il riparo sicuro, dietro cui si nasconde; l'uomo agitato fra l'istinto delle più brutali passioni

e la idea di una pena eterna e terribile, non ancora conscio de' suoi doveri, riporta ogni male che compie, per tentazioni di uno spirito invisibile, suo eterno nemico.

Nella segreta adunanza l'Istituto, fra gli altri affari, elesse il sen. Lampertico membro della giunta permanente al Pantheon Veneto.

Il Vicesegretario: F. FROIS.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

FORLI', 3. — S. M. il Re è partito alle ore 9, 12 ant. per visitare Faenza e ritornerà qui a mezzodì.

S. M. la Regina giungerà qui alle ore 4,55 pom. e farà ritorno a Monza domani sera dopo la rivista.

Il Re, aderendo all'invito ricevuto, visiterà Imola dopo domani, e di là, proseguirà per Monza.

FAENZA, 3. — S. M. il Re e S. A. R. il principe di Napoli sono qui arrivati alle ore 9,25 ant.

Vennero ricevuti dal Prefetto, dal Sindaco, dagli onorevoli Deputati Baccarini e Caldesi, dalla Deputazione provinciale, dal Consiglio e dalla Giunta comunale, dai Sindaci e dalle Giunte dei comuni del Circondario, con i loro gonfaloni, dalle rappresentanze militari, e da quelle degli Istituti e Associazioni, e da 50 studenti universitari. V'erano 40 bandiere e 9 bande che suonavano l'inno Reale.

Il Re passò in rassegna le Associazioni sul piazzale della stazione, fino alle ore 10,10 ant., intrattenendosi cordialmente con tutte.

Una popolazione immensa continuamente applaudiva e gridava: *Viva il Re! Viva il principe ereditario! Viva Casa Savoia! Viva la monarchia! Viva Roma intangibile!*

La via Garibaldi e la piazza Vittorio Emanuele erano pavesate a festa e gremite di popolo. Ovunque vi erano le bandiere di Casa Savoia e le bandiere nazionali. Le finestre erano pavesate e piene di signore che gettavano fiori sulla carrozza Reale, attorniata da studenti, col loro berretto tradizionale e da militi delle patrie battaglie, con le loro decorazioni.

Acclamatissimo lungo il percorso, il Re salì al palazzo comunale, ove la folla lo chiamò più volte con entusiasmo al balcone.

S. M. e S. A. R. ripartiranno alle ore 11,40 antimeridiane.

FAENZA, 3. — S. M. il Re ha ricevuto nel palazzo comunale tutte le rappresentanze, ringraziandole per l'accoglienza e segnatamente il comm. Betti, sindaco, ed il cav. Biffi, presidente della Commissione dei festeggiamenti. Il Re, accompagnato dal principe di Napoli, è uscito dal palazzo alle 12,25 pomeridiane, applauditissimo dalla popolazione, che l'accompagnò fino alla stazione.

Il treno reale è partito per Forlì, alle ore 12,45 pomeridiane fra acclamazioni entusiastiche.

Oggi, alle 4 e mezzo pom., passerà S M. la Regina. Le si prepara una grande dimostrazione, sapendosi avere S. M. accondisceso a fermarsi cinque minuti in questa stazione.

FORLI', 3. — S. M. il Re è giunto alle 1,10 pom. reduce da Faenza. S. M. espresse alle autorità la sua soddisfazione, per le accoglienze ricevute colà.

FAENZA, 3. — Sarà posta una lapide sulla facciata del palazzo comunale onde ricordare la visita di S. M. il Re Umberto.

BOLOGNA, 3. — Alle 3,18 pom., giunse in questa stazione S. M. la Regina. Molta folla l'accolse con vivissimi applausi. Il comitato delle signore le offrì un mazzo di fiori.

S. M. ripartì per la Romagna, acclamatissima, alle ore 3,28.

IMOLA, 3. — Alle ore 4,45 pom. è passata per questa stazione S. M. la Regina, ossequiata dalle autorità e accolta con un'ovazione entusiastica da grandissima folla.

FAENZA, 3. — S. M. la Regina è arrivata alle 4,45 diretta a Forlì e si è fermata in questa stazione sei minuti.

Erano ad ossequiarla le autorità, 200 signore in eleganti toilettes ed oltre diecimila persone.

Le signore offersero fiori a S. M. mentre la cittadinanza le faceva una dimostrazione frenetica: forzato il passo la folla attorniava la Regina acclamandola. S. M. vivamente commossa ringraziava.

Il treno reale ripartì fra acclamazioni generali.

CESENA, 3. — Un manifesto del sindaco, conte Saladini, pubblicato oggi, dice che il Re è grato e commosso delle prove d'affetto dategli dalla patriottica città. Il Re conobbe l'animo dei romagnoli nelle battaglie, sotto i suoi ordini; ne ammirò sempre la lealtà e il valore.

Non lascierà sfuggire occasione per provare col fatto che serba nel cuore un caro ed incancellabile ricordo di Cesena.

Il manifesto aggiunge intendersi come il Re non solo meriti l'ossequio e la riverenza, ma susciti ovunque vivi e continui entusiasmi nell'animo del popolo, che ha compiuto un atto degno di cittadini liberi e fieri della grandezza e della libertà della patria.

Il manifesto si chiude proclamando la gioia e l'orgoglio di aver prodotto nell'animo del Re una cara impressione e mostrato come anche in Romagna palpiti il cuore d'Italia.

COSTANTINOPOLI, 3. — La notizia del *Times* da Costantinopoli di comunicazioni fatte alla Porta dall'ambasciatore italiano sul convegno fra il Principe di Bismarck e il presidente del Consiglio, on. Crispi, è insussistente. Il barone Blanc non ebbe mai cotesto incarico e del resto era inutile occuparsi a Costantinopoli di relazioni nelle quali non è interessata la Turchia.

WELLINGTON, 2. — Il terremoto di stamane fu inteso dal nord al sud dell'Isola. Le scosse durarono circa mezz'ora.

A Christchurch, la punta del campanile della cattedrale fu distrutta. Altri edifici furono danneggiati. Gli abitanti fuggirono.

MALMOE, 3. — Il Re di Svezia è ritornato e fu ricevuto con entusiasmo. Una gran colazione fu data in suo onore. Il Borgomastro bevette alla salute del Re. Questi bevette alla salute dell'Imperatore Guglielmo II di Germania, espresse la sua riconoscenza per l'accoglienza ricevuta dalla Famiglia Imperiale di Germania, e disse che il fatto che Guglielmo volle che, oltre il nome del suo padrino, il Principe testè battezzato portasse soltanto nomi svedesi, prova come il Sovrano tedesco abbia voluto dare così alla Svezia una prova della sua simpatia. Il Re terminò dicendo essere convinto che al brindisi che fa al potente Imperatore, oggidì membro della marina svedese, tutti i presenti risponderanno in modo da farsi intendere dall'altra parte del Baltico.

LONDRA, 3. — Il *Mornig Post* ha da Alessandria d'Egitto: «Caillard, direttore generale delle dogane, studia con Halton bey, presidente dell'ufficio delle ferrovie, e Saba pascià, direttore delle poste, la creazione di un nuovo servizio ebdomadario fra l'Egitto e l'Europa, via Pireo e Brindisi.

Delle trattative sono attualmente intavolate in proposito con l'Italia».

COSTANTINOPOLI, 3. — Il duca d'Edimburgo è partito.

LONDRA, 3. — Il cardinale Moran, arcivescovo di Sidney, si recherà domenica, a nome del Papa, a conferire il pallio al nuovo arcivescovo di Armagh, in Irlanda. Da secoli, l'Irlanda non vide simile cerimonia.

POTSDAM, 3. — L'Imperatore ha ricevuto nel pomeriggio di ieri, in lunga udienza, il conte di Solms, ambasciatore presso S. M. il Re d'Italia.

BERLINO, 3. — Il sig. di Schlözer, ministro di Prussia presso la S. Sede, è partito per Dresda.

BELGRADO, 3. — I giornali ufficiosi confermano che il Concistoro, dietro domanda del Re, aggiornò a 3 mesi l'esame del processo relativo al divorzio reale.

TOLONE, 3. — La squadra spagnuola partirà il 10 corrente per raggiungere il Re di Portogallo a Genova ed accompagnarlo a Barcellona.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 3 settembre 1888

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	97 75	97 75	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 70
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	96 50
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	95 50
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1888	—	—	»	»	99 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	477 »
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	462 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	474 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	790 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	656 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2095 »
Dette Banca Romana	1 luglio 1888	1000	1000	»	»	1154 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	390 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1 gennaio 1888	500	500	»	»	570 »
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	547 »
Dette Banca Provinciale	1 luglio 1888	250	250	»	»	242 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	970 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° genn. 1888	500	500	»	»	515 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	»	500	500	»	»	1480 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	250	»	»	1180 »
Dette Società Acqua Marcia	1 uglio 1888	500	500	»	»	1830 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° gennaio 1888	500	250	»	»	472 »
Dette Società Immobiliare	1 luglio 1888	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	327 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	85 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1888	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1 luglio 1888	150	150	»	»	2[illegible]0 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	360 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	590 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1 luglio 1888	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	250 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	303 50
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	502 »
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	443 »	443 »	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° luglio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 ½	Francia	90 g.	»	»	99 97½
	Parigi	chèques	»	»	100 65
3	Londra	90 g.	»	»	25 39
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi } 27 settembre
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 28 id.
Liquidazione . . . . 29 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 97 82½, 97 85, fine corr.

Az. Banca Generale 673, fine corr.

Az. Banco di Roma 742, 745, 746, 747, fine corr.

Az. Soc. Immobiliare 928, 929, 930, 931, fine corr.

Az. Soc. An. Tramway Omnibus 338, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 1 settembre 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 97 751.

Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 551

Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 500.

Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 62 207.

V. TROCCHI, *presidente.*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.